

STUDIO LEGALE

“*RUTA & ASSOCIATI*”

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874/438564

Roma (00197) Viale Bruno Buozzi, 32 tel. 06/3233090

Milano (20149) Via G. Silva, 35, tel. 02/4989958

P.IVA 01582850705

Pec: rutaassociati@pec.it

AVVISO

NOTIFICAZIONE EX ART. 52 C.P.A.

AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

MOLISE CON ORDINANZA N. 204/2016

NELL'AMBITO DEL RICORSO TAR MOLISE R.G.N. 122/2016

Con **ordinanza n. 204 del 04.05.2016** depositata in data 16 maggio 2016, il TAR Molise, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale della Regione Molise. In esecuzione di quanto disposto con la predetta ordinanza, la presente notificazione per pubblici proclami ha ad oggetto il **ricorso iscritto innanzi TAR Molise al Rg.n. 122/2016 proposto da Comune di Ripabottoni contro: Regione Molise; Agenzia per la ricostruzione post sisma; Comune di San Giuliano di Puglia; Comune di Provvidenti; Comune di Casacalenda**, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: *1) delibera di giunta regionale del Molise n. 16 dell'8 febbraio 2016 successivamente conosciuta dal comune ricorrente, avente ad oggetto la presunta ottemperanza alla sentenza TAR Molise n. 304/2015; 2) tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi incluso il documento istruttorio ad essa allegato; la nota dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione post sisma prot. n. 1074/2016 del 02.02.2016 e relativi allegati.*

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di seguito sinteticamente riportato:

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90 - NULLITA' DELLA DELIBERA PER ELUSIONE DEL GIUDICATO. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMI.II. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA -DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NOCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'

MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO E/ DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

Con il primo sub motivo di ricorso, si sostiene la nullità della delibera impugnata per sostanziale elusione del giudicato. Viene infatti, in particolare, contestata l’affermazione della giunta regionale di non poter attivare l’implementazione dei finanziamenti in favore del Comune di Ripabottoni, così come prospettata dal TAR Molise nella sentenza 304/2015, in quanto la stipula degli APQ avrebbe impegnato l’intero plafond delle risorse finanziarie disponibili a valere sulla delibera CIPE 62/2011. Viene in particolare eccepito che il presunto azzeramento del plafond disponibile è un dato meramente “virtuale” e che sia mancata la necessaria verifica in concreto di profili necessari ad affermare l’azzeramento effettivo delle somme: in particolare sono mancate le seguenti verifiche: a) se tutti gli interventi inseriti in classe A siano muniti, alla prescritta data del 31.12.2014, di cd. “OGV”, ovvero di obbligazione giuridicamente vincolante; b) se a seguito dell’espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori siano scaturite economie dai ribassi d’asta da poter riprogrammare a favore di altri interventi (segnatamente quelli del comune di Ripabottoni); c) se dalla contabilità finale di opere eventualmente eseguite ed ultimate siano derivate ulteriori economie da poter riprogrammare a favore di altri interventi (segnatamente quelli del comune di Ripabottoni); d) se anche a seguito dell’assegnazione di risorse si siano verificate ipotesi di decadenza e/o revoca in favore dei beneficiari di contributi. Il dato fornito dalla Regione è pertanto apodittico ed indimostrato con conseguente elusione in concreto della sentenza del TAR. Si evidenzia, infine che la Regione, ha proceduto alla stipula degli APQ ben consapevole del contenzioso in corso col comune di Ripabottoni senza tuttavia procedere, prudenzialmente, per il caso di soccombenza, all’accantonamento delle somme rivendicate. **Con il secondo sub motivo di ricorso** si ribadisce la nullità della delibera per elusione del giudicato, nella parte in cui ha dato atto che nessuna illegittima decurtazione di fondi vi sarebbe stata a danno del Comune e che non troverebbe riscontro l’affermazione secondo la quale circa 17 milioni di fondi siano stati illegittimamente stornati su azioni esulanti dal percorso ricostruzione post sisma di cui alla delibera CIPE. Si sostiene che le decurtazioni subite dal comune di Ripabottoni sono invece illegittime perchè illegittimo è stato il dirottamento di somme destinate alla ricostruzione verso attività che con la ricostruzione post sisma non hanno alcuna attinenza visto che la delibera CIPE destina tali fondi esclusivamente ad opere o interventi

infrastrutturali o strategici. Si ribadisce l'illegittimità della delibera per avere la Regione motivato la decisione di conferma sulla base di atti già annullati dal TAR con conseguente elusione del giudicato. **Con il terzo sub motivo di ricorso** si insiste sulla nullità dell'atto per elusione del giudicato stante l'illegittima conferma dello storno dei fondi verso i risarcimenti derivanti da sentenza pur se tanto è stato previsto dalla legge regionale n. 12/2012 di cui viene eccepita, in parte qua, l'illegittimità costituzionale. **Con il quarto sub motivo di ricorso** viene riaffermata la nullità dell'atto per elusione del giudicato stante la reiterata decisione di stornare anche ulteriori 5 milioni di euro verso le "azioni di sistema" in aperto contrasto con la delibera CIPE n. 62/2011 dandosi atto che l'esclusione dei PEU di cui il comune ricorrente rivendica il riconoscimento, è stata frutto di una istruttoria volta non all'ottemperanza alla decisione del TAR quanto alla pedissequa conferma di scelte già ritenute illegittime dal TAR con sentenza n. 304/2015. **Con il quinto e sesto sub motivo di ricorso** vengono evidenziati gravi profili di carenza di istruttoria del provvedimento impugnato dandosi atto che non risponde al vero la circostanza affermata dalla Regione secondo cui nessun progetto di classe Abis è mai stato finanziato. Ed infatti, sia il Comune di Casacalenda (PES 125 sp 1; PES 226 sp 1), che il comune di Montorio nei Frentani (PES 26) hanno avuto progetti di classe Abis regolarmente finanziati. **Con il settimo sub motivo di ricorso** si evidenzia come sia errata anche l'affermazione secondo la quale l'esclusione dei PEU 30 sp 01, PEU 68 sp 01 e PEU 99 sp 01 dai progetti finanziati sia stata dovuta al fatto che detti PEU non sarebbero riferibili a cittadini cosiddetti "sfollati" nel periodo emergenza/criticità. Tutto il paese è stato infatti sgombrato ed evacuato con apposite ordinanze sindacali versate in atti. **Con l'ottavo sub motivo di ricorso** si contesta altresì l'affermazione secondo la quale l'esclusione dai finanziamenti dei 10 PEU di classe "A" - 66 SP 01, 67 SP 01, 39 SP 01, 21 SP 01, 45 SP 01, 17 SP 01, 23 SP 01, 49 SP 01, 42 SP 01 e 44 SP 03 sia stata dovuta alla carenza di progettazione esecutiva al 15 luglio 2013. E' stato evidenziato, sul punto, che illegittimamente la giunta regionale ha omesso di valutare che detti PEU sebbene riferiti ad immobili privati, sono tutti a cd. "gestione pubblica" dove soggetto attuatore è direttamente il Comune che non avrebbe potuto affidare la progettazione esecutiva degli interventi in assenza delle necessarie coperture di bilancio imposte dall'art. 191 TUEL, né avrebbe potuto procedere all'anticipazione di ingenti risorse necessarie all'effettuazione di progettazioni esecutive stanti le carenze di bilancio di un piccolo comune come quello di Ripabottoni. Vi erano peraltro da rispettare trattandosi

di ente pubblici, tutte le regole, non obliterabili, in materia di affidamenti e gare d'appalto di cui al codice dei contratti.

I controinteressati al ricorso risultano essere i seguenti nominativamente indicati:


1. Comune Di Acquaviva Collecroce
2. Comune Di Baranello
3. Comune Di Bojano
4. Comune Di Bonefro
5. Comune Di Busso
6. Comune Di Campobasso
7. Comune Di Campochiaro
8. Comune Di Campodipietra
9. Comune Di Campolieto
10. Comune Di Campomarino
11. Comune Di Casacalenda
12. Comune Di Casalciprano
13. Comune Di Castelbottaccio
14. Comune Di Castellino Del Biferno
15. Comune Di Castelmauro
16. Comune Di Castropignano
17. Comune Di Cercemaggiore
18. Comune Di Cercepiccola
19. Comune Di Civitacampomarano
20. Comune Di Colle D'anchise
21. Comune Di Colletorto
22. Comune Di Duronia
23. Comune Di Ferrazzano
24. Comune Di Fossalto
25. Comune Di Gambatesa
26. Comune Di Gildone
27. Comune Di Guardialfiera
28. Comune Di Guardiaregia
29. Comune Di Guglionesi

30. Comune Di Jelsi
31. Comune Di Larino
32. Comune Di Limosano
33. Comune Di Lucito
34. Comune Di Lupara
35. Comune Di Macchia Valfortore
36. Comune Di Mafalda
37. Comune Di Matrice
38. Comune Di Mirabello Sannitico
39. Comune Di Molise
40. Comune Di Monacilioni
41. Comune Di Montagano
42. Comune Di Montecilfone
43. Comune Di Montefalcone Nel Sannio
44. Comune Di Montelongo
45. Comune Di Montemitro
46. Comune Di Montenero Di Bisaccia
47. Comune Di Montorio Nei Frentani
48. Comune Di Morrone Del Sannio
49. Comune Di Oratino
50. Comune Di Palata
51. Comune Di Petacciato
52. Comune Di Petrella Tifernina
53. Comune Di Pietracatella
54. Comune Di Pietracupa
55. Comune Di Portocannone
56. Comune Di Provvidenti
57. Comune Di Riccia
58. Comune Di Ripalimosani
59. Comune Di Roccavivara
60. Comune Di Rotello
61. Comune Di Salcito
62. Comune Di San Biase

63. Comune Di San Felice Del Molise
64. Comune Di San Giacomo Degli Schiavoni
65. Comune Di San Giovanni In Galdo
66. Comune Di San Giuliano Del Sannio
67. Comune Di San Giuliano Di Puglia
68. Comune Di San Martino In Pensilis
69. Comune Di San Massimo
70. Comune Di San Polo Matese
71. Comune Di Santa Croce Di Magliano
72. Comune Di Sant'angelo Limosano
73. Comune Di Sant'elia A Pianisi
74. Comune Di Sepino
75. Comune Di Spinete
76. Comune Di Tavenna
77. Comune Di Termoli
78. Comune Di Torella Del Sannio
79. Comune Di Toro
80. Comune Di Trivento
81. Comune Di Tufara
82. Comune Di Ururi
83. Comune Di Vinchiaturo
84. Arcidiocesi Campobasso-Bojano, Di Campobasso (Cb)
85. Casa Del Fanciullo Madre Camilla Rolon Di Larino (Cb)
86. Chiesa Di San Giorgio Martire Di Petrella Tifernina (Cb)
87. Chiesa Di Santa Maria Assunta Di Montorio Nei Frentani (Cb)
88. Chiesa S. Maria Ad Nives Di Montelongo (Cb)
89. Confraternita Di Santa Maria Di Costantinopoli Di Pietracatella
90. Istituto Figlie Del Divino Zelo Di Campobasso
91. Istituto Autonomo Case Popolari Di Campobasso
92. Ordine Dei Predicatori Provincia San Tommaso D'aquino In Italia Di Sant'anastasia (Na)
93. Parrocchia Di Madonna Grande In Nuova Cliternia Campomarino Di Campomarino (Cb)

94. Parrocchia Di S. Andrea Apostolo Di Jelsi (Cb)
95. Parrocchia Di S. Maria Assunta Di Provvidenti (Cb)
96. Parrocchia Di San Pardo Larino, Di Larino (Cb)
97. Parrocchia S. Antonio Di Padova Di Santa Croce Di Magliano (Cb)
98. Parrocchia S. Elia Profeta Di Sant'elia A Pianisi (Cb)
99. Parrocchia S. Maria Assunta Di Ripabottoni (Cb)
100. Parrocchia S. Maria Assunta In Cielo Di Montagano (Cb)
101. Parrocchia S. Maria Delle Grazie Di Ururi (Cb)
102. Parrocchia S. Maria Delle Rose Di Bonefro (Cb)
103. Parrocchia S. Maria Ester Di Acquaviva Collecroce (Cb)
104. Parrocchia S. Maria Maggiore Di Casacalenda (Cb)
105. Parrocchia S. Salvatore Di Casalciprano (Cb)
106. Parrocchia San Giorgio Martire, Di Montecilfone (Cb)
107. Parrocchia San Giovanni Battista Di Colletorto (Cb)
108. Parrocchia San Pietro In Vincoli Di Castellino Del Biferno (Cb)
109. Parrocchia San Sabino M.V. Di Gildone (Cb)
110. Parrocchia Ss. Salvatore Di Castropignano (Cb)
111. Parrocchia Ss. Salvatore Di Toro (Cb)
112. Provincia Di Campobasso
113. Provincia Di San Michele Arcangelo Dei Frati Minori Di Puglia E Molise Di Casacalenda
114. Provincia Di San Michele Arcangelo Dei Frati Minori Di Puglia E Molise Presso Il Convento San Pasquale, Di Foggia
115. Provincia San Tommaso D'aquino In Italia Dei Frati Predicatori Domenicani Di Cercemaggiore (Cb)
116. Santuario Diocesano Madonna Della Difesa Di Casacalenda (Cb).

Di seguito, sempre in esecuzione dell'Ordinanza TAR Molise n. 204/2016, punto n. 7, si riporta il testo integrale del ricorso.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

MOLISE

RICORSO

PER: COMUNE DI RIPABOTTONI P.IVA e C.F.:
00054410709, in persona del Sindaco p.t. Orazio Civetta,
rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente
atto e delibera di incarico dall'Avv. Giuseppe Ruta e presso lo
studio di questi elettivamente domiciliato in Campobasso al
Corso Vittorio Emanuele II n. 23. Tel/fax 0874/438564 pec.:
rutaassociati@pec.it.

CONTRO: Regione Molise, in persona del legale
rappresentante p.t.

NEI CONFRONTI dell'Agenda Regionale per la
ricostruzione post sisma in persona del Direttore p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI:

- del Comune di Casacalenda in persona del l.r.p.t.
- comune di San Giuliano di Puglia in persona del l.r.p.t.

Per l'annullamento,

previa sospensione

- della delibera di giunta regionale n. 16 dell'8 febbraio 2016
successivamente conosciuta dal comune ricorrente, avente ad
oggetto la presunta ottemperanza alla sentenza TAR Molise n.
304/2015 (doc.1).

Di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi,
ivi incluso il documento istruttorio ad essa allegato; la nota
dell'Agenda Regionale per la ricostruzione post sisma prot. n.
1074/2016 del 02.02.2016 (doc. Ibis) e relativi allegati.


Vi nomino procuratori e
difensori congiuntamente e
disgiuntamente, per il presente
atto, con ogni potere e facoltà
per ogni fase e grado del
successivo giudizio, anche per
proporre motivi aggiunti e
ricorso in appello, nonché
azioni cautelari, ricorsi ex
art.700 c.p.c. e per sequestro
giudiziario e/o conservativo
reclamare, opporre, appellare,
proporre azione esecutiva,
transigere, chiamare terzi in
causa, presentare querele e
denunce e rinunciare agli atti
del giudizio.

Eleggo domicilio in Campobasso
via Vittorio Emanuele II n. 23

Vi autorizzo alla raccolta ed al
trattamento di dati personali
identificativi e/o sensibili ai
sensi del d. lgs. n.196 del
30.06.2003.

Dichiaro di essere stato
informato ai sensi dell'art. 4, 3°
comma, del d.lgs. n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici di cui
agli art. 17 e 20 del medesimo
decreto.

Campobasso, li



in autentica



FATTO

1. Il Comune di Ripabottoni rientra tra i comuni del cratere maggiormente colpiti dal sisma che ha interessato il Molise nell'ottobre del 2002;
2. proprio per far fronte alla complessa e costosa ricostruzione post sisma, con nota prot. 1340 del 16.03.2007 (**doc.2**) a firma del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto, veniva riconosciuto, al Comune di Ripabottoni, un finanziamento di € 33.750.556,78 per le opere private con classe di priorità A;
3. con successiva comunicazione prot. N. 515 del 29.01.2010 (**doc.3**), sempre a firma del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto, veniva altresì riconosciuto al Comune di Ripabottoni un ulteriore finanziamento di € 6.178.431,60 per le opere private con classe di priorità A-bis;
4. il tutto per un totale di circa 40 milioni di euro;
5. con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 (**doc.4**) venivano assegnati al Molise, tra l'altro, finanziamenti per la ricostruzione post sisma per un totale di 346,2 mln di euro la cui materiale erogazione era subordinata alla stipula di singoli accordi di programma;
6. con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012 (**doc.5**), pubblicata sul BURM Molise il successivo 16.10.12, il Comune apprendeva che la Giunta regionale del Molise aveva, tra l'altro, approvato il programma degli interventi cantierabili e non

cantierabili riferito alle assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n.62/11 per un totale di 346,2 mln di euro per la parte relativa al “*sisma 2002 - percorso ricostruzione”;*

7. tale programma di interventi cantierabili e non cantierabili, da attuarsi, ai sensi della predetta delibera CIPE, mediante lo strumento dell'accordo di programma quadro, veniva compendiato in un elenco predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione civile e trasmesso alla Giunta con nota prot. 16778 del 25.09.2012;

8. da una prima disamina di tale elenco emergeva tuttavia che al Comune di Ripabottoni erano stati destinati poco meno di 15 milioni di euro e che peraltro, ad un più approfondito esame, molti degli interventi ivi previsti, per un ammontare di circa 9 milioni e mezzo di euro, erano stati in realtà già oggetto di precedenti decreti di finanziamento;

9. in breve, il finanziamento concretamente stanziato in favore del comune di Ripabottoni risultava, in realtà, di gran lunga inferiore ai 15 milioni ivi previsti, posto che € 9.548.373,82 erano già stati finanziati con precedenti decreti commissariali e che, quindi, in concreto, i nuovi finanziamenti riconosciuti dalla Regione al Comune di Ripabottoni a valere sulla delibera CIPE 62/11, ammontavano ad € 5.299.846,85 contro i circa 40 milioni riconosciuti dal Commissario delegato con propri precedenti provvedimenti (sopra citati ai punti 2 e 3);

10. il comune di Ripabottoni si vedeva pertanto decurtare, senza alcuna motivazione, somme per oltre 17 milioni di euro;

11. per tutte le anzidette ragioni, in data 31.10.2012, il comune di Ripabottoni diffidava formalmente la Regione Molise a voler procedere al riesame in autotutela della predetta delibera di giunta regionale n. 608/2012, riconoscendo al comune di Ripabottoni i finanziamenti sui quali lo stesso aveva fatto ragionevole affidamento in forza di pregressi atti regionali; il tutto anche previa rimodulazione e riformulazione dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili costituente parte integrante e sostanziale della predetta delibera di g.r. 608/12;

12. vista la mancata revoca della delibera n. 608/2012 il Comune introduceva innanzi a codesto TAR il ricorso n. 323/2012 per chiederne l'annullamento;

13. nelle more della discussione in camera di consiglio la giunta regionale adottava la delibera n. 719 del 13 novembre 2012 (*doc.6*), con la quale deliberava, tra l'altro: **“di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per “Sisma 2002 percorso ricostruzione”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010...”**;

14. anche tale delibera, nella parte in cui distraeva dal *“percorso ricostruzione”* ben 17 milioni di euro per destinarli a scopi diversi

dalla ricostruzione¹, veniva impugnata innanzi al TAR con motivi aggiunti al ricorso 323/2012;

15. successivamente, nel 2015, il Comune era costretto a presentare ulteriori motivi aggiunti avverso le delibere di Giunta regionale n. 709/2014, 614/2014 e 636/14 di revisione degli elenchi degli interventi cantierabili dai quali i predetti PEU, già oggetto di causa, riconducibili al Comune ricorrente, erano stati nuovamente esclusi.

16. all'esito del giudizio, con sentenza n. 304 del 25 giugno 2015, il TAR accoglieva il ricorso ed i motivi aggiunti *"...nella parte in cui riducono i finanziamenti da erogare al Comune di Ripabottoni o escludono i programmi di quel Comune dal riconoscimento di "cantierabilità", disponendo, quale effetto: "... che la Regione dovrà rideterminarsi, con nuova deliberazione giuntale, in ordine alla posizione del Comune di Ripabottoni, implementando i finanziamenti, ovvero esplicitando meglio, nel dettaglio, i criteri generali e le ragioni dell'esclusione di progetti e programmi di quel Comune dal riconoscimento di "cantierabilità" o dall'erogazione di risorse finanziarie"*.

17. A seguito dell'inerzia regionale il comune presentava ricorso per ottemperanza alla sentenza 304/2015 chiedendo la nomina di un commissario *ad acta*.

¹ Ovvero destinati in parte (12,5 milioni) al risarcimento dei danni riconosciuti alle parti civili all'esito del processo penale che ha fatto seguito al terremoto di San Giuliano di Puglia ed in parte (5 milioni) all'Agenzia Regionale di Protezione Civile per non meglio definite *"azioni di sistema"*.

18. Nelle more della discussione la giunta regionale del Molise, con delibera n. 16 dell'8 febbraio 2016 (cfr. *doc.1*), confermava i provvedimenti annullati sostenendo di aver così ottemperato alla sentenza TAR Molise n. 304/2015 e riservandosi, per il caso di sopraggiunta disponibilità di ulteriori risorse, "...di implementare i finanziamenti del comune di Ripabottoni così come per altri comuni ...".

19. la predetta delibera, tuttavia, anziché prestare ottemperanza alla sentenza del TAR Molise già favorevole al comune di Ripabottoni, ne ha di fatto eluso il contenuto con ciò stesso esponendosi a profili di nullità oltre che, comunque, di illegittimità per tutti i motivi di seguito evidenziati in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90 – NULLITA' DELLA DELIBERA PER ELUSIONE DEL GIUDICATO.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMI.II. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;

- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NOCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E/ DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1.- Con il provvedimento impugnato la giunta regionale, sulla scorta di quanto rilevato nel documento istruttorio predisposto dalla struttura, nonché di quanto segnalato nella relazione dell'Agenzia per la ricostruzione, ha confermato gli esiti dei precedenti provvedimenti già annullati dal TAR sostenendone la correttezza sostanziale.

A tale determinazione la giunta è pervenuta dopo aver dato atto **di non poter attivare l'implementazione dei finanziamenti** in favore del Comune di Ripabottoni, così come prospettata dal TAR Molise, in quanto “...**la stipula degli APO ha impegnato l'intero plafond delle risorse finanziarie disponibili a valere sulla delibera CIPE 62/2011**”, così optando per la **esplicitazione dei percorsi** che avevano portato all'adozione dei provvedimenti di seguito annullati dal TAR Molise.

Ciò posto, non senza rimandare ai successivi motivi di ricorso la disamina dei profili di illegittimità sottesi alle determinazioni assunte dall'ente regionale, **se ne evidenzia, preliminarmente, la nullità sotto il profilo della elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 304/2015** con la quale codesto TAR, alla luce della ritenuta fondatezza del ricorso, aveva prospettato alla Regione, **quale ipotesi principale, l'implementazione dei fondi** in favore del comune e la stipula diretta dell'APQ oppure, **solo quale ipotesi residuale, l'esplicitazione dei criteri**² seguiti per pervenire all'esclusione dei progetti dagli elenchi di classe A di cui alle delibere regionali n. 608/2012 e seguenti assunte dalla Regione.

In particolare, va infatti segnalato che la Regione, pur consapevole di dover prestare ottemperanza al pronunciamento del TAR, con conseguente **preliminare** valutazione circa **la possibilità in concreto di implementare i fondi** già assegnati al comune di Ripabottoni, si è limitata ad escluderne la praticabilità in ragione del presunto azzeramento del *plafond* delle risorse rivenienti dalla delibera CIPE n. 62/2011 conseguente alla stipula degli APQ *rafforzati*.

Ma tale azzeramento del *plafond* disponibile, così come ricondotto dalla Regione alla stipula di un certo numero di APQ, era ed è un dato meramente "virtuale" rispetto al quale la Regione,

² Testualmente: *"La conseguenza di ciò è che la Regione dovrà rideterminarsi, con nuova deliberazione giuntale, in ordine alla posizione del Comune di Ripabottoni, implementando i finanziamenti, ovvero esplicitando meglio, nel dettaglio, i criteri generali e le ragioni dell'esclusione di progetti e programmi di quel Comune dal riconoscimento di "cantierabilità" o dall'erogazione di risorse finanziarie"*

ove avesse effettivamente inteso prestare ottemperanza alla sentenza del TAR, non avrebbe potuto omettere una **verifica in concreto**, da effettuarsi sui singoli interventi di classe A ammessi a finanziamento e **volta ad appurare**:

a) se tutti gli interventi inseriti in classe A fossero muniti, alla prescritta data del 31.12.2014, di cd. "OGV", ovvero di obbligazione giuridicamente vincolante da intendersi, quest'ultima, non già quale mera aggiudicazione provvisoria, secondo quanto prospettato dalla Regione Molise nella nota prot.5002 del 24.11.2014 con la quale tale principio (aggiudicazione provvisoria = OGV) è stato fissato³, bensì quale **impegno a tutti gli effetti contrattualizzato** sottoscritto tra il Soggetto attuatore e l'impresa esecutrice, secondo quanto ribadito dalla circolare del MEF n. 32588 del 9 ottobre 2003 (*doc.7*) sul monitoraggio degli APQ alla sezione 5, pg. 18, nonché dalla delibera Cipe n. 20/04 (*doc.8*).

Il rispetto della data del 31.12.2014 per l'assunzione della OGV, è stata infatti prevista dalla CIPE n. 21/2014 (*doc.9*), quale condizione necessaria per salvaguardia dell'intervento stesso⁴,

³ trattandosi di atto amministrativo, privo di rilevanza esterna, dal contenuto meramente interpretativo, che non può evidentemente derogare ai più comuni principi e norme che presidono le gare ad evidenza pubblica la cui determinazione è riconducibile, peraltro, alla competenza esclusiva dello Stato e non già della Regione.

⁴ Tanto ha infatti stabilito la delibera CIPE n. 21/2014, ove nella parte "Salvaguardia degli interventi e disciplina per l'utilizzo delle risorse" ha previsto che: "2.1. Sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista entro il 31 dicembre 2014...".

pena, quindi, la revoca del finanziamento con **conseguente liberazione delle relative risorse da poter redistribuire e/o riprogrammare a favore di altri interventi (segnatamente quelli del comune di Ripabottoni);**

b) se a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori fossero scaturite economie dai ribassi d'asta da poter riprogrammare a favore di altri interventi (segnatamente quelli del comune di Ripabottoni);

c) se dalla contabilità finale di opere eventualmente eseguite ed ultimate fossero derivate ulteriori economie da poter riprogrammare a favore di altri interventi (segnatamente quelli del comune di Ripabottoni);

d) se anche a seguito dell'assegnazione di risorse si fossero verificate ipotesi di decadenza e/o revoca in favore dei beneficiari di contributi.

Come detto, tuttavia, tali attività di verifica, tipiche della cd. "*fase di monitoraggio*" dell'APQ, da espletare preliminarmente e/o comunque semestralmente e finalizzata, appunto, al miglior uso possibile delle risorse pubbliche, evitandone la dispersione e procedendo ad una loro tempestiva riprogrammazione, non vi è traccia nell'istruttoria regionale e nei provvedimenti che ne sono scaturiti.

Peraltro, risulta che numerose amministrazioni (sul punto si chiede una puntuale verifica istruttoria) non abbiano proceduto all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini prescritti (ovvero entro il 31.12.2014),

con conseguente decadenza dei soggetti beneficiari dall'assegnazione concessa e/o, comunque, con conseguente facoltà della Regione di riprogrammazione di tali ingenti risorse anche in favore della ricorrente (tanto più in ragione dell'affidamento già prospettato⁵).

Ne consegue che del tutto apoditticamente ed in maniera affatto improntata a buona fede, la Regione ha dato atto dell'esaurimento delle risorse di cui alla delibera CIPE con conseguente impossibilità di implementare i finanziamenti per il comune di Ripabottoni ed altrettanto apoditticamente ha affermato di aver ottemperato alla sentenza del TAR che è stata, invece, **sostanzialmente elusa e disattesa, non potendo, come detto, una effettiva volontà conformatrice, prescindere da un accertamento svolto alla luce di dati reali, concreti, e soprattutto aggiornati.**

Tanto più che la stipula degli APQ e l'azzeramento virtuale del plafond di cui alla delibera CIPE, è avvenuta ad opera della

⁵ Con specifico riguardo al profilo dell'affidamento, risulta errato quanto asserito dalla Regione, ovvero che i fondi reclamati dal Comune non potessero trovare riscontro nelle promesse di finanziamento già ricevute dall'ente ricorrente con la nota prot.1340 del 16.03.2007 (cfr. doc.2) a firma del Presidente della Regione Molise: sul punto, in particolare, mentre l'organo istruttore ha rilevato, nel provvedimento oggetto della presente impugnazione, che *"quelle che impropriamente sono definite dal comune di Ripabottoni come "promesse di finanziamento" in realtà erano le note di comunicazione da parte del Presidente commissario delegato... che giuridicamente non potevano dirsi costitutive di un diritto di credito..."*; di contro, detta considerazione risulta smentita dal Direttore della Agenzia per la ricostruzione post sisma il quale ha invece espressamente dato atto, peraltro nella stessa relazione allegata alla deliberazione impugnata (pag. 4) che *"Conseguentemente il Presidente della regione Molise - Commissario delegato con proprie note (cd. <promesse di finanziamento>)..."* riconoscendone pertanto tale natura anche sulla base di quanto sostanzialmente avallato dal massimo organo straordinario preposto alla ricostruzione, ovvero dal commissario delegato."

Regione, senza le minime precauzioni connesse alla pendenza di un contenzioso che, ove vittoriosamente risoltosi per il Comune di Ripabottoni, ben avrebbe potuto portare, come di seguito avvenuto, alla necessità di reperire i relativi fondi⁶ che andavano, pertanto, prudenzialmente accantonati.

Ne consegue la nullità della delibera impugnata per elusione del giudicato.

I.2.- Ad analoghe conclusioni di elusione/violazione del giudicato, si perviene anche a mente delle considerazioni conclusive delle premesse alla delibera impugnata nella parte in cui, in aperto contrasto con quanto statuito da codesto TAR nella sentenza n. 304/2015 vi si afferma che: *“...non risulta che il comune di Ripabottoni abbia subito alcuna illegittima decurtazione, operata, in danno del comune stesso ed in misura definita genericamente << più che proporzionale >> rispetto ad altri enti locali ammessi al finanziamento non meglio individuati...”*, e che: *“...non trova alcun riscontro la tesi che risorse destinate al comune di Ripabottoni siano state decurtate a beneficio delle altre tipologie di intervento, ovvero i circa 10 milioni per le cosiddette « azioni di sistema » ed i circa 12 milioni da anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia per garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, legittimamente inserite nella programmazione delle risorse CIPE*

⁶ anche tenuto conto che l'accoglimento della azione di annullamento comporta l'annullamento, con effetti *ex tunc*, del provvedimento risultato illegittimo.

62/2011 come illustrato nelle premesse del presente documento istruttorio né si è visto illegittimamente negata la « cantierabilità » di propri progetti;...”.

Sul punto si evidenzia, in particolare, che le predette considerazioni regionali sono e restano, queste sì, prive di riscontro e che le decurtazioni subite dal comune di Ripabottoni sono illegittime perchè illegittimo è stato il dirottamento di somme destinate alla ricostruzione ad azioni di sistema ovvero ai risarcimenti dei danni liquidati nel processo penale di San Giuliano, dunque ad interventi che con la ricostruzione non hanno davvero la benchè minima attinenza.

Ed infatti, nella delibera cipe n.62/2011 il finanziamento concesso alla Regione Molise viene finalizzato/vincolato al cd. **“percorso ricostruzione”** e ciò in conformità all’art.4, comma terzo, del D.Lgs.n.88/2011, richiamato nelle premesse della stessa delibera, nella parte in cui ha prescritto che” *1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.*

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative

risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.", **con ciò stesso destinando tali fondi solo ed esclusivamente ad opere o interventi infrastrutturali o strategici.**

Di tanto, peraltro, sembra consapevole la stessa regione Molise nella parte in cui pur stornando (illegittimamente) tali finanziamenti per ben altri scopi (seppure socialmente e umanamente rilevanti), ne ha previsto la sola (seppur fittizia) *anticipazione* (in favore del Comune di san Giuliano con riserva di restituzione), provvedendo tuttavia alla sottrazione (peraltro definitiva, non essendovi traccia e/o riserva, neppure nella delibera oggetto della presente impugnazione, di ulteriore riprogrammazione) delle stesse agli scopi vincolati cui erano state invece originariamente destinate (ovvero al finanziamento della

ricostruzione post sisma dello stesso Comune ricorrente senza neppure ripartire tale anticipazione equamente tra tutti i soggetti beneficiari), con conseguente sviamento dall'interesse pubblico perseguito ovvero, comunque, dalla causa tipica.

A ciò aggiungasi che non appaiono ancora una volta idonee a legittimare lo storno dei fondi post sisma verso le due menzionate azioni, le considerazioni svolte in delibera secondo cui: *“la legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell'Agenzia regionale di protezione civile, al comma 3 dell'art. 4, dispone: “Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma”; - con successiva deliberazione n. 609 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale ha disposto di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,500 milioni di euro delle risorse “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n. 173/2010; - su espresso mandato della Giunta regionale di cui alla suddetta deliberazione n. 609/2012, in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sull'argomento, si è tenuto un incontro a cui hanno*

partecipato i rappresentanti della Regione, il Capo del Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Direttore dell'Ufficio per gli Investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE (le figure istituzionali titolari e competenti delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione); con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha formalizzato le decisioni assunte nell'incontro su richiamato, approvando, conseguentemente: a. il riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, dell'ammissibilità della destinazione, a solo titolo di anticipazione e con obbligo di restituzione, di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", al Comune di San Giuliano per il risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.173 del 28 gennaio 2010, a seguito della condivisione, con il livello centrale, nella riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2012, i cui esiti sono riportati nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012, allegata quale parte integrante e sostanziale all'atto stesso;"

Trattasi, infatti, di atti e valutazioni già confutati, già formalmente impugnati dal Comune di Ripabottoni con ricorso per motivi aggiunti del 25.01.2013⁷ **e già oggetto di annullamento da parte di codesto TAR**, con la conseguenza che gli stessi, in quanto annullati, non potevano e non possono fungere da rinnovato presupposto della deliberazione oggi impugnata.

Ne consegue, anche sotto tale ulteriore profilo l'elusione del giudicato.

Nel merito delle considerazioni effettuate dalla giunta, poi, si rileva che dalla relazione del **31 ottobre 2012** richiamata dall'organo istruttore quale allegato alla delibera di g.r. n.719/2012 (già annullata da codesto TAR), emerge che **"Nell'ambito del programma degli interventi non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione" e quindi all'assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro, in quanto non costituenti opere infrastrutturali"** e che per tale motivo **la Giunta ha chiesto al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo economico, "il formale riconoscimento, a ratifica, ... della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse ...assegnate dal CIPE... al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ..."**. **Sempre dalla relazione emerge altresì che tale ratifica**

⁷ Motivi aggiunti al ricorso Rg. 323/2012 proposti, testualmente, per l'annullamento: **"Della delibera di Giunta Regionale n. 719 del 13.11.2012 depositata agli atti del giudizio in data 11.01.2013 e comunque pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012; di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi incluso il documento istruttorio ivi allegato, la relazione del direttore dell'Area I della Regione Molise del 31.10.2012; il verbale, ove esistente, dell'incontro menzionato nella suddetta relazione, tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la nota prot. 28519/12 del 12.11.12 del Presidente della Regione Molise.**

sarebbe stata acquisita in data 8 ottobre 2012 presso la presidenza del consiglio dei ministri all'esito di un incontro "a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, l'Assessore alla Programmazione e lo scrivente (Responsabile direzione area Prima regionale Molise ndr), in rappresentanza della Regione Molise, il Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore per l'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE". Da tale incontro, di cui tuttavia non vi è il seppur minimo resoconto scritto, sarebbe emerso un assenso ovvero una ratifica (non è dato comprendere da parte di chi, con quale potere e sulla base di quale provvedimento) allo storno di tali somme, alle condizioni rieperlogate nella relazione del 31.10.2012 e consistenti: nell'obbligo del Comune di San Giuliano di restituire alla Regione la somma da questa versata "secondo modalità e tempi da definire in un piano concordato tra i due enti"; nell'obbligo di trasmissione del predetto piano al Ministero dello Sviluppo economico; nell'obbligo del Comune di San Giuliano di esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento; nell'obbligo della Giunta Regionale di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il relativo atto giuntale.

In breve: la Regione Molise, accertasi di avere illegittimamente stornato i fondi stanziati dal CIPE per la

ricostruzione post terremoto, per fini totalmente diversi da quelli previsti nella delibera n. 62/2011, si è premurata di chiedere, in via postuma, una sorta di ratifica del proprio operato.

Su tale ratifica, tuttavia, si sarebbe dovuto necessariamente pronunciare il CIPE ovvero l'unico organo competente a decidere non soltanto sulla destinazione di fondi pubblici a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, ma anche e soprattutto, sull'eventuale differente destinazione delle somme già stanziare per la ricostruzione verso differenti e non previsti interventi.

E tale decisione, anche ove fosse stata assunta dal CIPE, non avrebbe potuto non essere sottoposta - trattandosi di modifica attinente l'assegnazione di fondi pubblici a destinazioni diverse da quelle previste nella precedente delibera n. 62/2011 - all'obbligatorio visto della Corte dei Conti cui tutte le delibere del CIPE devono essere sottoposte.

Di tutto ciò non vi è traccia agli atti per la semplice ragione che il CIPE non è stato neppure coinvolto in tale procedura e che, quindi, non ha mai ratificato alcunché.

La Regione ha quindi cercato di rintracciare una qualche parvenza di ratifica, negli esiti di un incontro tenutosi a Roma alla presenza di soggetti che, seppur autorevoli, non erano tuttavia muniti di alcun potere di ratificare, per conto del CIPE, l'operato della Regione Molise.

Tant'è che, come detto, all'esito di tale incontro non risulta essere stato redatto alcun verbale **né, tantomeno, risulta essere stato adottato alcun formale provvedimento di ratifica, ove mai possibile ed ove mai tale utile a legittimare l'intervenuto storno di fondi dalla ricostruzione post sisma al risarcimento dei danni liquidati in un processo penale.**

Di tale incontro resta soltanto una relazione del Dirigente dell'Area Prima della Regione Molise che ne riepiloga gli eventuali o presunti contenuti.

E tale relazione, **non già un formale provvedimento del CIPE,** costituisce il presupposto giuridico sulla base del quale la giunta regionale, senza averne il benché minimo potere, ha deliberato e confermato, ancora una volta in occasione della adozione della delibera oggi impugnata, **“il riconoscimento ... dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro ... al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, ...”.**

Ma è evidente che si tratti di un riconoscimento proveniente da organo sfornito di qualsivoglia attribuzione in materia e, dunque, di provvedimento nullo in quanto adottato in violazione dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/90.

I.3. Né può ritenersi che il riconoscimento di tali somme da destinare ai risarcimenti liquidati nel più volte citato processo penale, sia legittimo per avere comunque copertura normativa nella legge regionale n. 12/2012 e precisamente nell'art. 4 comma

3° ove è previsto che: *“Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma.”* Da un lato, infatti, non è la regione Molise che può decidere come vadano impiegati i fondi destinati dal CIPE alla ricostruzione post sisma e, dall'altro, siffatta previsione normativa presenta un contenuto palesemente incostituzionale che si sottopone all'attenzione del Collegio per la valutazione dei relativi profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

I.4.- Peraltro, ove mai volesse ritenersi corretta la procedura seguita dalla Regione Molise per il riconoscimento dell'intervenuto storno di fondi, tale riconoscimento **continua a mancare del tutto per la restante quota di euro 5 milioni, anche'essa sottratta alla ricostruzione, per essere destinata alla Protezione Civile** per “Azioni di Sistema”. Il tutto, come già segnalato nel ricorso introduttivo, in aperto contrasto con la delibera CIPE n. 62/2011.

In conclusione è evidente che l'esclusione dei PEU di cui il comune ricorrente rivendica ancora una volta il riconoscimento, è stata frutto di una istruttoria condotta su binari volti a perseguire non già e non tanto l'ottemperanza alla decisione del TAR

(oramai passata in giudicato) quanto la conferma, ad ogni costo, di quelle stesse scelte.

Ne consegue, la nullità della delibera impugnata e degli atti a questa presupposti conseguenti e/o connessi per elusione del giudicato.

I.5.- Ferma restando la nullità della delibera per elusione del giudicato in ragione di quanto sopra argomentato, se ne evidenziano, in ogni caso, profili di carenza di istruttoria ovvero di errore nei presupposti di fatto e di diritto, ovvero ancora di eccesso di potere, che ne minano in radice la legittimità.

I.6. In particolare, infatti, si segnala che la giunta regionale del Molise, al fine di conferire legittimità postuma ai provvedimenti assunti nel 2012 con le delibere n. 608 e 719 e reiterati nel 2014 con le delibere 636, 614, 498 e 709 ha sostenuto che:

“ - n.26 progetti, dei quali il Comune ha lamentato l'esclusione dal finanziamento sono interventi di classe A-bis (PES: 53, 20, 34, 72, 74, 88, 92, 117, 65,17,28,29,81;PEU: 133SP 01,111SP 01, 117 SP 01, 1C SP 02,65 SP 01,123SP 01,7 SP 01,92 SP 01,37 SP 01,104SP 01,22 SP 01,88 SP 01, 72 SP 01), mai finanziati, come tipologia, a nessun comune per mancanza di risorse specifiche;

- n.10 interventi di classe “A” - 66 SP 01,67 SP 01,39 SP 01,21 SP 01,45 SP 01,17 SP 01, 23 SP 01, 49 SP 01, 42 SP 01 e 44 SP 03 - sono carenti della progettazione esecutiva in quanto non pervenuta nei termini previsti per il 15 luglio 2013 e comunque non sono riferibili a cittadini cosiddetti “sfollati” nel periodo emergenza/criticità;

- n. 3 progetti di classe "A", - PEU 30 SP 01, 68 SP 01 e 99 01 - pur avendo presentato nei termini la progettazione esecutiva comunque non risultano inclusi nelle delibere di Giunta regionale del Molise n. 608/2012, n. 498/2014, n. 614/2014 e ss.mm.ii. **non essendo riferibili a cittadini cosiddetti "sfollati" nel periodo emergenza/criticità;**

Ciò posto, quanto alla affermazione che i 26 progetti di classe Abis riconducibili al comune di Ripabottoni non sarebbero stati finanziati analogamente a quanto avvenuto per tutti i progetti di classe Abis di qualsivoglia comune in ragione di una presunta "carenza di risorse specifiche", **non può non evidenziarsi come la stessa sia errata in fatto.**

Ed infatti, il Comune di Casacalenda (PES 125 sp 1; PES 226 sp 1), così come il comune di Montorio nei Frentani (PES 26) hanno avuto progetti di classe Abis regolarmente finanziati e tanto emerge per tabulas dalla delibera 608/2012 (cfr. doc.5).

Ne consegue l'errore nei presupposti e la conseguente illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha reiterato l'illegittima esclusione dei predetti PEU dai finanziamenti di cui alla delibera Cipe n. 62/2011.

I.7.- Del pari errata in fatto e, pertanto, viziata nei presupposti, l'affermazione secondo la quale l'esclusione dei PEU 30 sp 01, PEU 68 sp 01 e PEU 99 sp 01 dai progetti finanziati sarebbe dovuta al fatto che detti PEU non sarebbero riferibili a cittadini cosiddetti "sfollati" nel periodo emergenza/criticità.

Basti sul punto avere riguardo alle ordinanze di sgombero che si depositano (*doc.10*), per avere contezza del fatto che ognuno di questi PEU è riferibile a cittadini sfollati nel periodo di emergenza (tra l'altro si segnala che il comune di Ripabottoni, rientrando nel cuore del cratere, è stato **interamente sgombrato ed evacuato** a seguito degli eventi sismici del 2002).

Ne consegue, pertanto, anche in tal caso, **l'errore nei presupposti e la conseguente illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha reiterato l'illegittima esclusione dei predetti PEU dai finanziamenti di cui alla delibera Cipe n. 62/2011.**

I.8.- Quanto alla esclusione dai finanziamenti previsti dalla delibera Cipe n. 62/2011 dei 10 PEU di classe "A" - 66 SP 01, 67 SP 01, 39 SP 01, 21 SP 01, 45 SP 01, 17 SP 01, 23 SP 01, 49 SP 01, 42 SP 01 e 44 SP 03 – in quanto carenti della progettazione esecutiva al 15 luglio 2013 e, comunque, in quanto non riferibili a cittadini cosiddetti "sfollati" nel periodo emergenza/criticità, se ne ravvisa l'illegittimità sotto più profili.

In primo luogo, infatti, la Regione Molise, nell'intento di conferire legittimità postuma ad una esclusione di fatto (e di diritto) illegittima, già operata a far data dal 2012 con la delibera n. 608/12 di seguito annullata da codesto TAR, nel far ricorso ad una motivazione mai prima d'ora addotta, quale quella della mancata trasmissione delle progettazioni esecutive entro il termine del 15.07.2013, ha tuttavia tralasciato di valutare che nel caso specifico detti PEU sebbene riferiti ad immobili privati, sono tutti **a cd. "gestione pubblica" dove soggetto attuatore è direttamente il Comune e non già il privato.**

La circostanza è di non scarso rilievo tenuto conto che proprio la particolare natura di ente pubblico del comune precludeva, a tale ultimo ente, ogni possibilità di affidare la progettazione esecutiva degli interventi da realizzare nei PEU, **in assenza delle necessarie coperture di bilancio** imposte dall'art. 191 TUEL⁸ stante la inderogabile necessità, per gli enti locali, di correlare la spesa alle previsioni del bilancio esistente, necessità connaturata al modello di comportamento della P.A. la quale non può porre in essere atti che non possono espletare alcun effetto non solo dal punto di vista materiale (liquidazione della spesa) ma ancor di più dal punto di vista giuridico, in quanto non si tratta di violazione di un divieto ma di un principio di ordine pubblico in contrasto con il quale alla P.A. non può essere consentito di operare (cfr, in tal senso, Corte Conti Sicilia, sez. giurisd., 14 gennaio 2013 n. 196). Né un comune piccolo come Ripabottoni, con un ridotto bilancio di poche centinaia di migliaia di Euro già interamente vincolati e destinati, avrebbe potuto, in assenza di finanziamenti straordinari, procedere all'anticipazione di ingenti risorse quali quelle necessarie all'effettuazione di progettazioni esecutive di centinaia di interventi (trattandosi di comune per la quasi totalità danneggiato e oggetto di ricostruzione).

Ma vi è di più: oltre alle problematiche connesse alle necessarie coperture di bilancio, l'affidamento delle progettazioni esecutive

⁸ Ai sensi del quale: "**I. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5...**"; (principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa: in tal senso, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 17-10-2011, n. 1850).

pretese dalla Regione entro il 15.07.2013 poneva ulteriori problemi connessi al necessario rispetto, da parte dell'ente, delle regole che presiedono l'affidamento di incarichi nelle PA, regole tutte scolpite nel codice dei contratti agli artt. 91 e seguenti e seguenti.

In particolare infatti, l'art. 91 del D.lgs 163/2006 nella formulazione vigente *ratione temporis* prevedeva che: *“Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste”*.

Dunque, l'ente non solo non poteva prescindere dalle necessarie coperture di bilancio, ma neppure poteva prescindere dal rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dal codice dei contratti in tema di gare di appalto.

In conclusione, se per i PEU a gestione privata poteva ritenersi configurabile la data del 15 luglio 2013 quale termine ultimo per la trasmissione delle progettazioni esecutive (non essendo i privati evidentemente tenuti a rispettare alcun vincolo di bilancio e ben potendo conferire liberamente gli incarichi di progettazione a professionisti di fiducia), altrettanto non poteva e non può dirsi per il comune, viceversa obbligato e non svincolato dal rispetto della normativa vigente.

E di ciò era ed è ben consapevole la Regione Molise tenuto conto che la stessa, pur richiamando la circostanza della mancata produzione nei termini delle progettazioni esecutive ha nondimeno inteso rafforzare tale motivazione affermando che, comunque, detti PEU, non sarebbero riferibili a cittadini "sfollati". Trattasi, tuttavia, come già sopra evidenziato, di circostanza errata in fatto trattandosi di un comune, tra i pochi, interamente sfollato con apposite ordinanze sindacali.

Dunque, in conclusione, anche la motivazione postuma adottata sulle ragioni della esclusione dei 10 PEU a gestione pubblica nel lontano 2012 appare inconsistente, errata in fatto ed in quanto tale, ancora una volta illegittima.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In ragione di quanto esposto, si chiede al Collegio adito di voler disporre una verifica istruttoria volta a verificare quali e quante siano le amministrazioni comunali che non hanno **proceduto all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini prescritti del 31.12.2014 ed a quanto ammontino i relativi finanziamenti così liberati, con possibilità di riprogrammazione.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso.

Quanto al danno si evidenzia che la concessione di una sospensiva, se del caso finalizzata al riesame dei provvedimenti impugnati, consentirà, anche in un'ottica di contemperamento delle rispettive

posizioni (ognuna delle quali volta a perseguire interessi pubblici), di evitare di portare alle estreme conseguenze gli effetti di decisioni già ritenute illegittime da codesto TAR e di verificare la effettiva rinvenienza di fondi riprogrammabili sulla base di quanto segnalato ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente ricorso (pag. 9 e 10).

P.Q.M.

Piaccia all'adito Collegio in accoglimento del presente ricorso e della connessa istanza cautelare, dichiarare nulla e/o annullare la delibera impugnata e gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso nelle forme semplificate di cui all'art. 52 c.p.a.

Campobasso, li 11/04/2016

Avv. Giuseppe Ruta

28

SI PRECISA CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO INTERNET WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: 122 E DELL'ANNO: 2016 – NELLA SEZIONE TAR MOLISE SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”.

Campobasso 30/06/2016

Avv. Giuseppe Ruta

